

Legge regionale

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DI
FOGNA DEI CENTRI URBANI E PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE A SCOPO
IRRIGUO

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo.

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, appartenenti a Comuni diversi, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi), sono opere di competenza regionale.

Art. 2

Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione - attraverso l'assessorato ai Lavori Pubblici - in uno dei seguenti modi :

- DIRETTAMENTE, a mezzo degli Uffici del Genio civile.
- IN CONCESSIONE, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, imprese specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare LL.PP.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

I centri abitati da servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel "piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani" adottato.

Art. 4

Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonché le norme della legge 10.5.1976, n. 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, qualunque ne sia l'importo.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 5

Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l'EAAP, per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna corredato da certificato di collaudo.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 6

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per L.3.500 milioni con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal Cap. 352 - Parte 2[^]- Spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1978 "Finanziamento ai sensi dell'art. 7 lett. A, B e C della legge 2 maggio 1976, n. 183" e per L. 14.500 milioni con lo stanziamento previsto al Cap. 110 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, in corso di approvazione, disponibile.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge regionale n. 17 del 30.5.1977 l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 352 "Finanziamento ai sensi dell'art. 7 lett. A, B e C della legge 2.5.76, n. 183" del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di L.3.500 milioni in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30.5.77 nel Bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Galatone - Colonna

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 23 gennaio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Galatone - Colonna

Consiglio Regionale della Puglia



29 GEN. 1979

P.C.C. (dott. Renzo Guaccero)

COMMISSARIA

GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

1771/21702

Bari, 24/2/1979

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CATILLA)

